



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 279 di Prot.

N. 46 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie - Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di novembre alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BORCA PIERANGELA - Assessore	Sì
3. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
4. GERVAISONI MASSIMO - Assessore	Sì
5. NINO MICHAEL - Consigliere	Sì
6. NATOLI LEONE - Consigliere	Sì
7. DE ROSA FAUSTA - Consigliere	Sì
8. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Sì
9. RIGANTI CHIARA - Consigliere	Sì
10. BANDINI IVANA - Consigliere	Sì
11. LEPRI ALBERTO - Consigliere	Sì
12. MANDICA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
13. MANDICA ROMINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 13	
Totale Assenti: 0	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. NINO MICHAEL assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Romeggio Maurizio, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Premesso che:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2019, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00 euro annui;

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è di almeno un milione di euro annui (artt. 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- l’art. 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l’art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che, per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall’art. 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso ancora che:

- l’art. 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017, con deliberazione di C.C. n. 32;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricolture, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, art. 1, della legge 190/2014);
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2018 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 79 del 6 dicembre 2018;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2019 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 9 dicembre 2019;
- dopo la revisione del 2015, del 2017, del 2018 e del 2019, il Comune di Villadossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
S.E.O. s.r.l.
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
CON.SER.VCO S.p.A.

Ritenuto di evidenziare per la società partecipata S.E.O. quanto segue:

Dopo lo scorporo dei servizi idrici la gestione societaria è stata incentrata tutta sulla gestione della centrale idroelettrica sul rio Arsa di Pieve Vergonte.

Si è scelta la strada di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico ad Acque Nord, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto:

- c’era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell’energia elettrica;

- c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera;
- c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali.

Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, si è preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze.

Queste scelte, professionalità con uso strettamente necessario, hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria.

Per quanto riguarda il fatturato, la società ha avuto negli anni scorsi valori abbondantemente superiori al milione di euro.

Il calo successivo del fatturato è legato alla conclusione dell'incentivo dei certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile.

La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti e la società non presenta rischi di crisi: la struttura patrimoniale è solida.

Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre oltre il milione di euro.

Nel corso degli anni il Comune di Villadossola ha potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "Dividendi S.E.O."

Considerato quanto sopra espresso, l'alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase.

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal D. Lgs. 175/2016, si dà atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore né è necessaria una relazione sulle misure adottate l'anno precedente, misure che non erano necessarie;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 13 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 13 votanti

D E L I B E R A

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Villadossola (dati al 31.12.2019).

Di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Villadossola sono immutate rispetto a quelle rappresentate dalla deliberazione di C.C. n. 43 del 09.12.2019 di revisione ordinaria; le stesse rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.

Di dare atto che già l'anno precedente non era stato necessario adottare alcun provvedimento in materia, per cui non è necessaria una relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to : Nino Michael

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 11/01/2021 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 11/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda